



**Volkswagen**

**VALLE D'AOSTA**

**Piani regionali e locali - incentivi ed esenzioni  
Agevolazioni alla circolazione stradale**

Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri



*Ultimo aggiornamento: Roma, 21 Giugno 2019*



## BOLLO AGEVOLATO

### **Autoveicoli azionati con motore **elettrico**:**

Esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per cinque anni a decorrere dalla data del collaudo; alla fine di questo periodo, per gli autoveicoli **elettrici** si deve corrispondere una tassa pari ad un quarto dell'importo previsto per i corrispondenti veicoli a benzina

### **Autovetture e gli autoveicoli a uso promiscuo omologati per la circolazione esclusivamente con alimentazione a **GPL** o **gas metano**, purché conformi alle direttive CEE in materia di emissioni inquinanti:**

Sono soggetti al pagamento di un quarto della tassa automobilistica prevista per i corrispondenti veicoli a benzina.

### **Autovetture ed i veicoli per il trasporto promiscuo omologati dal costruttore o a seguito di installazione successiva, con alimentazione, esclusiva o doppia elettrica, a **gas metano**, **GPL** e **idrogeno**:**

La tassazione è determinata, fatte salve le ulteriori agevolazioni in vigore, in base alla potenza massima espressa in KW per il valore annuo pari ad euro 2,58 (per KW) o euro 1,90 (per CV) a prescindere dalla direttiva CEE riportata sulla carta di circolazione.

### **Veicoli M1 e N1 alimentati con tecnologia **ibrida** a doppia alimentazione **elettrica**/termica ovvero ad alimentazione esclusiva a **idrogeno**:**

Si ricorda che la Regione Autonoma della Valle d'Aosta all'art.28 della Legge Regionale n.24 del 21 dicembre 2016 ha disposto l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per il primo periodo fisso di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle finanze 18 novembre 1998, n. 462 e per le quattro annualità successive. Per i veicoli provenienti da altra Regione o Provincia autonoma, l'esenzione opera limitatamente al periodo residuo che intercorre tra la data di entrata in Regione e il termine dell'ultima annualità esente.

**Riduzioni ed esenzioni per auto consegnate ai concessionari per la rivendita:**

Per ottenere l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche le imprese autorizzate devono presentare all'Amministrazione competente gli elenchi quadrimestrali cartacei, con i relativi supporti magnetici, di tutti i veicoli ricevuti in consegna per la rivendita. Su tali elenchi, da presentare entro il mese successivo al quadrimestre nel corso del quale è avvenuta la consegna del veicolo, devono essere indicati i dati fiscali dei veicoli stessi, la categoria e il titolo in base al quale è avvenuta la consegna con i relativi estremi.

Per i veicoli ricompresi negli elenchi - sempre che il concessionario abbia inviato la documentazione nei termini previsti, l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica rimane sospeso a decorrere dal periodo fisso successivo alla data di presa in carico.

Si ricorda che, ai sensi della Legge Regionale. n. 21 del 22 dicembre 2017, dal 1° gennaio 2018 i veicoli destinati alla rivendita, appartenenti a soggetti residenti o aventi sede in Valle d'Aosta, possono essere posti in esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche, solo in presenza di formalità di trasferimento di proprietà del veicolo stesso a favore dell'impresa autorizzata al commercio di veicoli, tramite "minivoltura" la cui data dell'atto è determinante ai fini della corretta individuazione della data di presa in carico del veicolo; restano invariati gli adempimenti di cui sopra. Inoltre i soggetti autorizzati al commercio ed alla rivendita di veicoli destinati al noleggio senza conducente, che risultino anche proprietari dei veicoli stessi, devono chiedere il cambio l'uso da "terzi" a "proprio" per poter mettere in sospensione i veicoli.

Per ulteriori informazioni: <https://goo.gl/nWcC2H>



Per maggiori informazioni visita il sito:

[www.regione.vda.it](http://www.regione.vda.it)